

REGOLAMENTO (CEE) N. 2549/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2383/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2383/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2383/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 36,650 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 10.